

REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ E/O DSA E/O BISOGNI SPECIFICI TEMPORANEI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i servizi di Ateneo a supporto degli studenti con disabilità e/o DSA e/o con bisogni specifici temporanei (di seguito “Servizio DDSA”), con l’obiettivo di assicurare loro il diritto allo studio e l’inclusione in tutti gli ambiti della vita universitaria.

Il Regolamento si applica a tutto il Dipartimento e a tutte le sedi dell’Università Telematica San Raffaele Roma.

Art. 2 - Principi ispiratori

Le intenzionalità e le azioni dell’Università a favore degli studenti con disabilità o con DSA si ispirano ai principi di diritto allo studio, vita indipendente, cittadinanza attiva e inclusione nella società, che orientano le politiche di indirizzo del nostro tempo, il cui principale punto di riferimento è la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, ratificata nel 2009 dal Parlamento italiano.

La Convenzione sostiene, protegge e garantisce il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuove il rispetto per la loro intrinseca dignità.

In particolare, l’impegno è di promuovere e sostenere l’accesso all’Università, alla formazione e all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, nella convinzione che la conoscenza, la cultura superiore e la partecipazione alla ricerca favoriscano il pieno sviluppo umano, l’ingresso nel mondo del lavoro e la realizzazione delle libertà, intese come opportunità di concretizzare le aspirazioni personali.

Art. 3 - Finalità

Le disposizioni del presente Regolamento mirano ad affermare in ambito universitario i principi di inclusione e autonomia degli studenti con disabilità e/o con DSA e/o con bisogni specifici temporanei, sanciti dalle norme e dai documenti richiamati dall’art. 4, con l’obiettivo di:

- garantire agli studenti con disabilità e/o con DSA e/o con bisogni specifici temporanei la piena partecipazione alla vita universitaria nei momenti formativi, culturali e di socializzazione;
- promuovere, in ambito universitario, le pratiche di accoglienza e accompagnamento anche per individuare e rimuovere gli ostacoli materiali e immateriali che impediscono il pieno riconoscimento dei diritti della persona, in termini di progetto di vita;



- implementare le opportunità di formazione e ricerca sulle tematiche relative alla disabilità e DSA, sensibilizzando il corpo docente, il personale tecnico amministrativo e l'intera popolazione studentesca.

Art. 4 - Normativa di riferimento

Le principali normative di riferimento, cui hanno fatto seguito disposizioni di aggiornamento e di applicazione, sono:

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
- Legge 28 gennaio 1999, n.17 "Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
- Legge 9 gennaio 2004, n.4, "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici"
- Legge 3 marzo 2009, n. 18, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità"
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e relative Linee Guida.

Sono altresì rilevanti disposizioni riferibili alla generalità degli studenti universitari, che al loro interno contengono previsioni specifiche per studenti con disabilità o DSA, quali ad esempio il DPCM 9 aprile 2001 e il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68, recanti norme sul diritto allo studio universitario.

Art. 5 - Destinatari degli interventi e dei servizi

Gli interventi e i servizi disciplinati dal presente Regolamento sono destinati, in base alla vigente normativa richiamata all'articolo 4, a:

- studenti con disabilità o invalidità o DSA certificate, regolarmente iscritti all'Ateneo;
- studenti con bisogni specifici temporanei comprovati da certificazione sanitaria e derivante da incidenti, interventi chirurgici, ricoveri, malattie che richiedono terapie periodiche o altre situazioni di natura clinica.

Art. 6 - Carta dei servizi per studenti con invalidità, disabilità, DSA e bisogni specifici temporanei

Gli interventi e i servizi disciplinati dal presente Regolamento trovano realizzazione nella Carta dei servizi per studenti con invalidità, disabilità, DSA e bisogni specifici temporanei che definisce i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità di funzionamento degli stessi, le condizioni per facilitarne la valutazione da parte degli studenti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli stessi.



Art. 7 - Soggetti preposti alla gestione dei servizi

Sono soggetti preposti all'attuazione degli interventi a supporto degli studenti con disabilità e/o DSA e/o con bisogni temporanei specifici:

- a) il Delegato del Rettore per i servizi per gli studenti con disabilità e/o con DSA e/o con bisogni specifici temporanei, di cui al successivo art. 8;
- b) il Responsabile dell'Ufficio per i servizi per gli studenti con disabilità e/o con DSA e/o con bisogni specifici temporanei, di cui al successivo art. 9;
- c) il Servizio DDSA, di cui al successivo art. 10.

Art. 8 - Il Delegato del Rettore per i servizi per gli studenti con disabilità e/o con DSA e/o con bisogni specifici temporanei

Il Delegato del Rettore è il punto di riferimento all'interno del proprio Ateneo per tutte le questioni inerenti disabilità, DSA e bisogni specifici temporanei; è la figura alla quale tutte le componenti della comunità universitaria possono rivolgersi per evidenziare problematiche inerenti all'integrazione; è anche quella da cui devono scaturire indicazioni precise per gli Organi Accademici riguardo alle politiche generali dell'Ateneo in materia di disabilità, DSA e bisogni specifici temporanei.

Le funzioni del Delegato sono:

- essere promotore di una rete di rapporti con i differenti organismi ed enti che nel territorio si occupano di disabilità e DSA;
- sensibilizzare in tema di disabilità e DSA in un'ottica inclusiva studenti, personale docente e non docente;
- coordinare e monitorare l'attività del Servizio di Supporto agli studenti, affiancando il personale nella fase di accoglienza dello studente e nelle circostanze che lo richiedono;
- rendicontare periodicamente le attività svolte da sottoporre agli organi accademici e al Nucleo di Valutazione/Presidio di qualità.

Art. 9 - Il Responsabile dell'Ufficio per i servizi per gli studenti con disabilità e/o con DSA e/o con bisogni specifici temporanei

Il Responsabile dell'Ufficio per il Servizio DDSA è competente in ordine alla istruttoria ed agli adempimenti procedurali riguardanti le relative problematiche e svolge ogni altra funzione connessa ai servizi ad essi offerti e non di competenza di altre strutture centrali o periferiche. Esso garantisce adeguato supporto al Delegato del Rettore.



Art. 10 - Il Servizio DDSA

Il Servizio DDSA costituisce il primo punto di contatto per gli studenti, e svolge un ruolo strategico di accoglienza e di gestione dei servizi.

Al suo interno sono presenti competenze relazionali, organizzative e amministrativo - contabili in quanto, d'intesa con il Delegato del Rettore, si possano individuare i bisogni, definire gli interventi e monitorare il corretto svolgimento delle procedure attivate.

Fra i compiti fondamentali assegnati a questo servizio si segnalano:

- la delicata funzione di interfaccia fra il sistema università e gli studenti, nonché, se necessario, con le famiglie e i servizi territoriali e sanitari;
- il raccordo con i servizi di Ateneo e, in particolare, con il tutorato e con l'orientamento in ingresso e in uscita;
- l'accompagnamento personalizzato in itinere atto a favorire il successo formativo;
- l'organizzazione e la gestione amministrativa per l'erogazione dei servizi ed il monitoraggio della loro efficacia;
- l'attività di supporto al Delegato.

Il Servizio DDSA, oltre a disporre di locali accessibili e idonei allo svolgimento di colloqui individuali, si avvale di risorse umane, possibilmente stabili e strutturate, opportunamente formate sia per le attività di sportello e di sostegno durante il percorso universitario, sia per quelle relative alla concessione di ausili tecnici e informatici dedicati.

Art. 11- Accesso ai servizi

Al fine di poter aver accesso ai servizi e alle misure di supporto al diritto allo studio:

- lo studente con disabilità è tenuto a produrre idonea documentazione medica in corso di validità, redatta sulla base dei modelli di classificazione aggiornati dall'OMS;
- lo studente con DSA è tenuto a produrre la diagnosi che deve rispondere ai criteri della Consensus Conference (2011), riportare i codici nosografici e la dicitura esplicita del DSA in oggetto, contenere le informazioni necessarie per comprendere le caratteristiche individuali di ciascuno studente. Sono valide soltanto le diagnosi rilasciate dalle strutture del SSN o dagli enti o professionisti accreditati dalle Regioni. Come previsto dalla legge n. 170 del 2010 (art. 3) e dal successivo Accordo Stato - Regioni del 24/7/2012, la diagnosi deve essere aggiornata dopo 3 anni se eseguita dallo studente di minore età; non è obbligatorio che sia aggiornata se eseguita dopo il compimento del 18° anno;
- lo studente con bisogni specifici temporanei è tenuto a produrre idonea certificazione sanitaria.

Per accedere ai supporti didattici lo studente dovrà presentare al Servizio la richiesta di accreditamento compilando la "Domanda di accreditamento al Servizio DDSA" reperibile in piattaforma didattica o sul sito web di Ateneo o richiedendola direttamente al Servizio DDSA.



Il modulo debitamente compilato e corredato dalle certificazioni rilasciate dai competenti servizi sanitari dovrà essere inviato a servizio.dds@uniroma5.it. I dati trasmessi saranno gestiti nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali.

Art. 12 - I Servizi di tutorato specializzato

La legge 17/99, nel modificare ed integrare quanto previsto dalla legge 104/92, menziona i servizi di tutorato specializzato finalizzato al supporto agli studenti con disabilità. Il servizio di tutorato intende aumentare l'autonomia dello studente, integrarlo in ambito accademico, sviluppare la sua partecipazione attiva al processo formativo, migliorare il contesto di apprendimento e predisporre interventi mirati a seconda della condizione personale e dei bisogni educativi dello studente stesso anche al fine di creare un ambiente inclusivo.

Il servizio è erogato solo in risposta alla richiesta dello studente, seguendo criteri di personalizzazione in base ad una attenta analisi dei bisogni formativi specifici. La continuità del servizio potrà tener conto anche della progressione nella carriera universitaria.

All'interno del servizio di tutorato specializzato si possono individuare diversi ambiti d'intervento:

- l'accompagnamento da parte di uno studente alla pari nelle attività legate all'apprendimento (ad esempio: sostegno nella fruizione delle lezioni, aiuto nello studio, reperimento di materiali di studio, quali appunti, libri, bibliografie, ecc.);
- il sostegno allo studio individuale da parte di un tutor con competenze specifiche (da individuare preferibilmente tra studenti senior, tirocinanti, dottorandi, assegnisti o docenti) per il superamento di esami o per la stesura dell'elaborato finale;
- l'affiancamento di una figura specializzata di supporto alla comunicazione.

Art. 13 - Assistenza alla mobilità e alla persona

L'accessibilità e la fruibilità degli spazi in Ateneo sono un obiettivo irrinunciabile per la piena partecipazione alla vita universitaria di tutta la comunità accademica. Il monitoraggio dell'accessibilità degli edifici universitari e dell'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali è compito specifico del servizio tecnico di Ateneo, ma deve essere condiviso con il Servizio DDSA al fine di pianificare e programmare interventi per il miglioramento dell'accessibilità stessa. Il Servizio DDSA funge da preziosa interfaccia tra lo studente con disabilità ed il servizio tecnico di Ateneo per la segnalazione diretta di criticità e la proposta di soluzioni efficaci per il loro superamento.

Il Servizio DDSA offre agli studenti con DSA servizi, strumenti compensativi e misure dispensative, quali orientamento in entrata e in uscita, varie forme di tutorato, sussidi tecnologici e didattici, mediazione con i docenti.

Vista la grande variabilità delle manifestazioni dei DSA e considerate le diverse caratteristiche degli studenti, il Servizio DDSA valuta in modo personalizzato le misure compensative e gli strumenti dispensativi più idonei per il percorso individuale, anche in relazione alle specificità delle singole discipline e alle finalità dei corsi di studio.



Art. 14 - Modalità di verifica e prove d'esame

La legge 17/99 prevede il trattamento individualizzato in favore degli studenti con disabilità anche in sede di esame, previa intesa con il docente della materia, e con l'impiego di specifici mezzi tecnici. Su richiesta dello studente e/o del docente, il Servizio DDSA deve fornire supporto e consulenza al fine di individuare modalità adeguate al singolo caso (quali ad esempio: tempi aggiuntivi, prove equipollenti, ausili e strumenti tecnici, presenza di assistenti alla comunicazione, ecc.). Analoghi interventi sono previsti dalle disposizioni attuative della legge 170/2010.

Per quanto attiene agli strumenti compensativi e/o dispensativi gli studenti con diagnosi di DSA e/o con disabilità potranno utilizzare gli ausili eventualmente già in uso durante il percorso scolastico, quali, ad esempio:

- Strumenti compensativi:
 - registratore digitale;
 - PC con correttore ortografico;
 - testi in formato digitale;
 - programmi di sintesi vocale;
 - la presenza di tutor con funzione di lettore, nel caso in cui non sia possibile fornire materiali d'esame in formato digitale;
 - calcolatrice;
 - tabelle e formulari;
 - mappe concettuali;
 - materiali didattici in formati accessibili (presentazioni, dispense, eserciziari), forniti se necessario in anticipo sulle lezioni;
 - altri strumenti tecnologici di facilitazione nella fase di studio e di esame.
- Misure dispensative:
 - considerare la possibilità di suddividere la materia d'esame in più prove parziali;
 - privilegiare verifiche orali piuttosto che scritte, tenendo conto anche del profilo individuale di abilità;
 - laddove l'esame scritto venga ritenuto indispensabile, verificare se il formato scelto (ad es. test a scelta multipla, o a risposta chiusa, ecc.), rappresenti un ostacolo e se possa essere sostituito da altre forme di valutazione scritta;
 - sempre con riferimento alle prove scritte, prevedere alternativamente la riduzione quantitativa, ma non qualitativa, della prova stessa, oppure la concessione di tempo supplementare, fino a un massimo del 30%, per lo svolgimento della prova;
 - considerare nella valutazione i contenuti piuttosto che la forma e l'ortografia.



Art. 15 - Qualità dei servizi e buone prassi

L'assicurazione della qualità dei servizi è un processo trasversale che riguarda la totalità delle strutture d'Ateneo ed è tanto più importante quando ci si riferisce ai servizi per gli studenti con disabilità o DSA. In quest'ottica il Servizio DDSA monitora costantemente l'efficacia dei servizi offerti, tramite meccanismi di rilevazione che includono colloqui periodici individuali o di gruppo e raccolta di dati, anche attraverso la somministrazione di questionari ad hoc, rivolti sia agli studenti che fruiscono dei servizi sia ai diversi attori coinvolti nell'erogazione dei servizi stessi (tutor, docenti, altri studenti, ecc.). L'analisi delle evidenze raccolte periodicamente costituisce la base per una valutazione in itinere e per un'eventuale revisione delle modalità di erogazione dei servizi indirizzata al miglioramento della qualità.

Il Delegato del Rettore redige periodicamente un rapporto da sottoporre al Nucleo di Valutazione/Presidio di Qualità dell'Ateneo, evidenziando il complesso delle attività svolte, nonché gli esiti delle procedure messe in atto ai fini della valutazione della qualità.

Art. 16 - Altri servizi

Il Delegato del Rettore insieme al Servizio DDSA decide in merito all'attivazione di ulteriori servizi di ausilio specializzati in relazione a peculiari e gravi disabilità di studenti che chiedano specifici interventi, verificandone la fattibilità, la competenza e la sostenibilità dei relativi costi.

Art. 17 - Entrata in vigore

Il presente regolamento, emanato con Decreto Rettorale, è pubblicato sull'Albo Ufficiale on line di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione stessa.

Art. 18 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento è fatto rinvio alle norme regolamentari destinate agli studenti dell'Ateneo e alla normativa vigente in materia.